

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERRI, MARIOTTI, FOGU, MERAUVIGLIA, SIGNORI, ZANELLA, MANCIA, PIZZOL, BOZZELLO VEROLE, INNAMORATO e FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1989

Modifiche e integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge segue, a breve distanza, analoga proposta presentata dal COCER (4° mandato); anche se con alcune integrazioni, semplificazioni e modifiche, si lega ad essa per dare continuità alle aspettative dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati.

Si intende dare voce e forza alle aspettative da tempo disattese dei sottufficiali sollecitando il Governo e tutti i Gruppi parlamentari a confrontarsi per approvare un provvedimento legislativo ormai fortemente atteso dall'intera categoria.

Nel disegno di legge che si propone, innegabilmente si legano concetti rivalutativi in tutti i sensi dell'intera categoria, concetti emersi dalla disamina dell'attuale realtà che vede,

anche in relazione all'evoluzione dei tempi, l'urgente necessità di un deciso salto di qualità per espletare sempre nuove e più delicate mansioni con responsabilità dirette e per un dovuto allineamento con gli altri Paesi occidentali più evoluti.

Nelle nostre Forze armate e Corpi armati è in atto un profondo rinnovamento che non consiste in un semplice fatto generazionale, ma anche in una rigorosa preparazione tecnologica, manageriale e professionale, e perno centrale di questo rinnovamento sono, innegabilmente, i sottufficiali.

Da queste considerazioni scaturiscono gli undici articoli di modifica. L'articolo 1 presenta nuovi organici per le Forze armate ed i Corpi armati, già richiesti con appo-

siti disegni di legge ed in via di approvazione.

Con l'articolo 2, introducendo l'arruolamento con apposito concorso pubblico annuale ed il titolo di studio della scuola media di secondo grado, si vuole dare forza ai concetti di preparazione tecnico-militare, tecnologica, manageriale, professionale ed amministrativa, già espressi precedentemente e che fanno del sottufficiale un comandante di uomini (responsabilità non indifferente), ma anche un responsabile di settori delicati dell'intera organizzazione delle Forze armate e dei Corpi armati.

Non è da trascurare d'altro canto che l'attuale componente di leva è fortemente scolarizzata e necessita di essere guidata da personale adeguatamente preparato.

Vale ricordare, a tale proposito, che le obiezioni degli Stati maggiori all'introduzione del titolo di studio, proposto con atto Camera n. 1754 suonano offensive laddove precisa che le mansioni attualmente attribuite ai sottufficiali non richiedono necessariamente un elevato titolo di studio e pretestuose laddove ipotizza turbative con gli ufficiali per la corretta attribuzione dei compiti e delle responsabilità.

L'articolo 3 introduce il passaggio in servizio permanente, in analogia con quanto previsto per gli ufficiali delle Accademie militari, al compimento del secondo anno di servizio, eliminando con ciò una forma inammissibile di precariato che aveva visto negli ultimi anni moltissimi sergenti con svariati anni di servizio lasciare le Forze armate ed i Corpi armati pur essendo idonei, ma non vincitori di concorso per mancanza di posti in organico.

Al comma 7 del predetto articolo 3 si prevede la definizione, con apposito decreto ministeriale, dei profili professionali e funzionali per ogni grado dei sottufficiali e l'istituzione di specifici corsi annuali di aggiornamento non solo finalizzati allo specifico impiego, ma di carattere tecnico-professionale generale.

L'articolo 4 prevede per i sottufficiali l'avanzamento ad anzianità o per concorso interno, garantendo il primo la naturale progressione della carriera, il secondo l'opportunità di progredire più velocemente per i più preparati professionalmente.

Si ritiene che l'attuale sistema di valutazione per l'avanzamento sulla base delle note caratteristiche, così come attualmente strutturate ed in particolare per la frequente carenza di oggettività e/o per contro per l'eccessivo appiattimento delle massime qualifiche, non può essere ritenuto equo parametro di valutazione e si intende, successivamente alla proposta di modifica della legge n. 212 del 1983, presentare una proposta più equa per la valutazione del personale; in questo contesto, però, si ritiene opportuno che il giudizio di inidoneità per l'avanzamento sia formulato con giudizio di demerito approvato con decreto dal Ministro e dettagliatamente motivato.

L'articolo 5 stabilisce il principio della pariteticità dei componenti delle Commissioni di avanzamento.

L'articolo 6 traccia le norme per la cessazione dal servizio permanente, norme che tendono a far sì che il personale collocato in quiescenza nella posizione dell'ausiliaria, del congedo o della riserva, possa, con opportuni inquadramenti nei livelli retributivi funzionali, colmare il divario amministrativo oggi esistente con la corrispondente categoria degli ufficiali.

Un cenno all'articolo 52 della legge n. 212 del 1983 è doveroso ed opportuno, essendo forse l'unico articolo, a tutto vantaggio del personale, fino ad oggi mai attuato; pertanto un richiamo alla sua applicazione con apposito decreto ministeriale è quanto mai sentito.

L'articolo 7 introduce il concetto di usare la stessa normativa vigente per l'arruolamento dei musicanti delle bande dei Corpi armati per quello delle Forze armate.

L'articolo 9 abroga il giudizio per il comportamento nella vita privata, tra l'altro in contrasto con l'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Si chiede altresì, per una naturale normalizzazione del ruolo dei sottufficiali di complemento, l'applicazione dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Inoltre è auspicabile un graduale ampliamento degli organici del massimo grado raggiungibile nei ruoli tecnico-amministrativo e tecnico-operativo.

Si reputa che l'immissione nei ruoli degli ufficiali debba avvenire nel rispetto e nella

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valorizzazione ottimale del profilo professionale posseduto, prevedendo identici criteri per l'avanzamento e garantendo una significativa riserva di posti per ciascun ruolo.

Si ritiene pertanto che le presenti proposte di modifica alla legge n. 212 del 1983, tendenti

ad elevare il tono e la qualità della categoria sottufficiali, siano in armonia con l'esigenza di avere le Forze armate ed i Corpi armati dinamici e funzionali nell'interesse proprio e per assolvere adeguatamente i compiti istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ruoli organici e
programmazione del personale)*

1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Con riferimento alla consistenza massima di cui al primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale dell'immissione annuale nel servizio permanente dei sergenti, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata».

2. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«La forza organica dei sergenti, degli allievi sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, è fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, ed è riferita alla suddetta programmazione decennale. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

3. L'articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

Art. 2.

(Allievi sottufficiali in ferma volontaria)

1. L'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1 e del Corpo della Guardia di finanza, i Ministri della difesa e delle finanze hanno facoltà di indire bandi di concorso pubblico annuali per l'ar-

ruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica e nella Guardia di finanza con ferma di due anni, nel numero di posti sufficiente a coprire le vacanze organiche».

2. Il numero 5 dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«5) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda di arruolamento, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela».

3. Al numero 7 dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «17° anno di età» sono sostituite con «18° anno di età».

4. Il numero 8 dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«8) siano in possesso di titolo di studio della scuola media di secondo grado o titolo equipollente. Ai fini dell'arruolamento volontario di cui all'articolo 4, ai concorrenti provenienti dagli appuntati continua ad essere richiesto il titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo».

5. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono aggiunte, in fine, le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni».

6. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata e/o Corpo armato in base alle esigenze organiche, a risultanza della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi».

7. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della difesa e quello delle finanze hanno facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano».

8. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«La formazione iniziale dei sottufficiali è articolata in una fase di istruzione tecnico-militare e amministrativa generale di carattere interforze della durata di un anno e in una seconda fase di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale, di durata variabile a seconda della specializzazione assegnata, presso gli istituti di formazione interforze, delle singole Forze armate e/o Corpi armati. Per il personale proveniente per 3/10 dagli appuntati il corso di formazione ha la durata di sei mesi».

9. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

10. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«I Ministri della difesa e delle finanze hanno la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 9, secondo le norme di ciascuna Forza armata e/o Corpo armato».

11. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente».

12. Il numero 1 dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente;

«1) a domanda:

a) per qualsiasi causa durante i primi sei mesi della ferma volontaria».

13. La lettera *c*) del numero 2 dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

«*c*) per inidoneità al grado di sergente e gradi corrispondenti».

14. La lettera *a*) del numero 3 dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per perdita del grado».

15. L'articolo 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. I volontari allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

2. Il giudizio di idoneità è espresso da apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza.

3. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate».

16. L'articolo 12 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Per il reclutamento degli allievi sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Sottufficiali in servizio permanente)

1. L'articolo 13 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i Ministri della difesa e delle finanze, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, ed al compimento del primo anno di corso, promuovono i volontari allievi sottufficiali idonei al grado di sergente e corrispondenti e li immettono in servizio permanente al compimento del secondo anno».

2. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

3. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

4. Il quarto comma dell'articolo 21 della

legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«A tutti gli allievi sottufficiali non idonei, al termine del corso, al grado di sergente ed ai sergenti non immessi in servizio permanente all'atto del collocamento in congedo illimitato compete un premio di congedamento pari a sessanta giorni dello stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio militare comunque prestato».

5. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato».

6. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Gli allievi sottufficiali volontari impediti da infermità temporanea, debitamente accertata, o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono essere valutati per la promozione al grado di sergente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e salvo che le dette cause non comportino proscioglimento. Sono valutati per la promozione al grado di sergente immediatamente dopo la cessazione delle suddette cause e comunque avendo completato la prima fase di formazione.

2. Coloro che risultano idonei sono promossi sergenti e/o immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con le quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra».

7. L'articolo 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di

finanza, il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà di disporre, per motivata esigenza o a domanda, cambi di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

2. I predetti Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, di concerto con il COCER e con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, i profili professionali e funzionali per ogni grado dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

3. I Ministri della difesa e delle finanze, dopo gli adempimenti di cui al comma 2, istituiscono con proprio decreto specifici corsi annuali di aggiornamento tecnico-professionale finalizzati a perfezionare costantemente la professionalità dei sottufficiali in funzione dei profili assegnati e delle particolari necessità di servizio.

4. Il superamento di tali corsi costituisce titolo utile per l'avanzamento per concorso interno annuale.

5. Per ogni Forza armata e Corpo armato sarà stabilita, in relazione alla loro importanza e rilevanza, la durata dei singoli corsi a cura dei rispettivi Stati maggiori e/o Comandi generali, fermo restando che non possono comunque essere di durata inferiore a quindici giorni».

Art. 4.

(Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente)

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per concorso interno annuale».

2. Gli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intendono modificati secondo i seguenti criteri:

a) i sottufficiali in servizio permanente sono promossi ad anzianità o per concorso interno ai gradi superiori dopo aver compiuto

i periodi minimi di permanenza nel grado o di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti o di imbarco stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 e C allegate alla presente legge, eccetto che il Comandante di Corpo o di ente non formuli nei confronti del singolo sottufficiale un giudizio di demerito dettagliatamente motivato. Detto giudizio per avere efficacia deve essere approvato con decreto del Ministro competente. La proposta di demerito e il relativo decreto debbono essere notificati all'interessato e contro tali atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti. Il decreto ministeriale di demerito ha l'effetto di ritardare di un anno l'avanzamento ad anzianità o di escludere per un anno la partecipazione dell'interessato ai concorsi di cui alla citata tabella C allegata alla presente legge;

b) i sottufficiali in avanzamento ad anzianità e per concorso interno sono inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro competente, al 31 dicembre di ogni anno; da tali aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare, o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

c) nei riguardi dei sottufficiali esclusi dall'aliquota di avanzamento per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui al comma 1, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive; al venire meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile annuale di avanzamento e possono partecipare al primo concorso utile di cui alla citata tabella C.

3. Le tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 e C allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituite con quelle allegata alla presente legge.

Art. 5.

(Commissione di avanzamento e valutazione)

1. L'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

«Art. 31. - 1. Per l'avanzamento ad anzianità, per concorso interno e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente paritetica annuale presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

2. L'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - 1. La commissione di avanzamento di cui all'articolo 31 è costituita da dieci ufficiali superiori di cui il più elevato ed anziano in grado ne assume la presidenza, ed altrettanti sottufficiali con pari diritto di voto, scelti dai delegati della categoria «B» delle rispettive sezioni di COCER.

2. Vice presidente è il membro più elevato ed anziano in grado dopo il presidente.

3. Le funzioni di segretario sono espletate dal membro meno elevato ed anziano in grado.

4. Ogni commissione si organizza in sotto-commissioni di cui assume la presidenza il membro più elevato ed anziano in grado».

3. Gli articoli 33 e 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

4. L'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. Le commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio in ventesimi ricavato sulla media dei risultati delle prove scritte ed orali degli esami.

3. Risulta aver superato il concorso chi consegue un punteggio superiore ai dieci ventesimi. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro di avanzamento.

4. I quadri di avanzamento per concorso sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando

generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

5. Al sottufficiale concorrente è data comunicazione del punteggio conseguito e del posto in graduatoria, se idoneo; delle motivazioni del giudizio di non idoneità, se ritenuto non idoneo.

6. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

7. Le prove e le norme di svolgimento degli esami per i concorsi annuali, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, e il numero delle promozioni da effettuare in seguito al concorso sono disposti con decreto del Ministro competente».

5. L'articolo 36 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

6. Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

7. I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

8. L'articolo 38 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - 1. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per concorso a ciascun grado sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge nel numero pari a 1/36 dell'organico dei sottufficiali previsto dall'articolo 1».

Art. 6.

(Cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali)

1. L'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei

carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età e sono collocati nella categoria dell'ausiliaria.

2. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

3. I sottufficiali di cui al comma 1 ed i sottufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda, a condizione che abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivamente prestato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria per un periodo di cinque anni.

4. I sottufficiali di cui al comma 1, a decorrere dal giorno antecedente al collocamento in quiescenza, transitano nel livello retributivo-funzionale superiore e con l'attribuzione di sei aumenti biennali di stipendio incrementati di tanti scatti gerarchici quanti sono i gradi inferiori rispetto a quello acquisito ed esistenti nella carriera di appartenenza.

5. I sottufficiali di cui al comma 1 qualora cessino dal servizio permanente per infermità, sono collocati nella riserva; agli stessi si applicano i benefici di cui al comma 4.

6. Il maresciallo maggiore aiutante o scelto tre mesi prima del compimento del 56° anno di età può, a domanda, rinunciare alla categoria dell'ausiliaria. In tal caso esso è collocato direttamente nella categoria della riserva. Allo stesso si applicano i benefici di cui al comma 4».

2. L'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dell'articolo 44, commi 1 e 3, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità.

2. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro del tesoro.

3. La categoria dell'ausiliaria comprende anche i sottufficiali di complemento di cui all'articolo 74.

4. Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inos-

servanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria».

3. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza si tiene conto dell'indennità integrativa speciale. Per il calcolo della predetta indennità di ausiliaria non si tiene conto dei benefici di cui al comma 4 dell'articolo 44. Ai sottufficiali collocati nell'ausiliaria a domanda, di cui al comma 3 dell'articolo 44 non compete l'indennità di ausiliaria».

4. All'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Le norme ed i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 si applicano anche ai sottufficiali di complemento di cui all'articolo 74 e muniti di rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824».

5. All'articolo 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

«Tale qualifica, con le stesse modalità viene estesa al maresciallo maggiore aiutante delle Forze armate».

6. Il decreto previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dovrà essere emanato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge».

Art. 7.

(Norme particolari per i sottufficiali musicanti)

1. L'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - 1. I sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono arruolati secondo quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1965, n. 121, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 282».

Art. 8.

*(Nuove norme di indennità speciale
per i sottufficiali che cessano dal servizio
permanente)*

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 302, è sostituito dal seguente:

«Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite d'età o per infermità proveniente da cause di servizio, compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

a) aiutante di battaglia, maresciallo maggiore «aiutante», maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: lire 1.200.000;

b) maresciallo capo e gradi corrispondenti: lire 850.000;

c) maresciallo ordinario e gradi corrispondenti: lire 850.000;

d) sergente maggiore e gradi corrispondenti: lire 600.000;

e) sergente e gradi corrispondenti: lire 500.000».

Art. 9.

*(Nuova scheda valutativa modello «E»
per i sottufficiali)*

1. Nella scheda valutativa modello «E» per sottufficiali di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, nella parte I del quadro B), al punto 6 della stessa, le parole: «comportamento nella vita privata» sono abrogate.

Art. 10.

(Passaggio dei sottufficiali agli impieghi civili)

1. Le riserve di posti a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui all'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si intendono riferite alla ex carriera di concetto. Nel passaggio agli impieghi civili, il militare conserva l'intero trattamento economico acquisito e l'inquadramento nel livello retributivo di quiescenza, anche sotto forma di assegno *ad personam*.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Le norme transitorie di cui al titolo VII della legge 10 maggio 1983, n. 212, vengono prorogate sino a che i possibili aventi diritto abbiano titolo a beneficiarne.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B/1
(Articolo 4)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

G R A D I		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni, esami
da	a		
RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Maresciallo maggiore	Tenente	-	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	-	-
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	-	-
Brigadiere	Maresciallo ordinario	-	-
1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vicebrigadiere			
RUOLO DELLE ARMI E DEI CORPI			
Maresciallo maggiore	Tenente	-	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	-	-
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	-	-
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	-	-
1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)			
3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)			

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B/2
(Articolo 4)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI		PERIODI MINIMI DI IMBARCO (1)							NOTE	ESAMI
da	a	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Palombari, incursori e nocchieri di porto			
Capo di 1 ^a classe	Sottotenente di vascello	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	-	-	I periodi minimi di imbarco a fianco indicati devono essere stati effettuati complessivamente nei gradi di Capo di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	Aver superato il concorso
Capo di 2 ^a classe	Capo di 1 ^a classe	-	-	-	-	-	-	-	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di Capo di 3 ^a e di 2 ^a classe	-
Capo di 3 ^a classe	Capo di 2 ^a classe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ^o Capo	Capo di 3 ^a classe	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	-	-	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2 ^o Capo	-

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del CEMM approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B/3
(Articolo 4)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

G R A D I		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni: esami
da	a		
Maresciallo di 1ª classe	Tenente	-	Aver superato il concorso
Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo di 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	-
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo di 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	-
Sergente maggiore	Maresciallo di 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	-

TABELLA B/4
(Articolo 4)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D I		Periodi minimi di servizio o di impiego	Altre condizioni: esami
da	a		
Maresciallo maggiore	Tenente	-	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	-	-
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	-	-
Brigadiere	Maresciallo ordinario	-	-

TABELLA C
(Articolo 4)

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
da	a		
Maresciallo maggiore aiutante o scelto e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore aiutante «carica speciale»	Concorso	-
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni (1)
Maresciallo maggiore, maresciallo capo e gradi corrispondenti	Tenente e gradi corrispondenti	Concorso	1 anno
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	4 anni 3 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	4 anni 3 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	7 anni 5 anni
Sergente maggiore diplomato e gradi corrispondenti	Sottotenente	Concorso	1 anno
Sergente e gradi corrispondenti	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Anzianità	1 anno

(1) O se più favorevole al compimento del 25° anno di servizio.